

**Comune di Campodenno
Provincia di Trento**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LE DETERMINAZIONI
E GLI ATTI DI NATURA GESTIONALE.***

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19.11.2001.

Art. 1

Qualificazione

- 1) La determinazione è l'atto formale d'esecuzione o di gestione adottato dai dipendenti, di cui al successivo art. 2, in attuazione del principio di distinzione tra i compiti d'indirizzo e controllo degli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa degli organi burocratici.
- 2) La determinazione in via generale si qualifica, come atto vincolato da disposizioni legislative, regolamentari, di programma e d'indirizzo, o come atto di discrezionalità tecnico-amministrativa riconducibile alla sfera gestionale della dirigenza.
- 3) La determinazione trova specificazione nei regolamenti comunali e nell'atto adottato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L.

Art. 2

Competenze

- 1) I soggetti competenti ad emanare determinazioni sono il Segretario Generale, i dirigenti e gli altri soggetti incaricati di funzioni dirigenziali dal Sindaco.
- 2) Sono anche competenti ad emanare atti in forma di determinazione i dipendenti individuati in base ai regolamenti o incaricati quali responsabili di procedimento limitatamente alla loro sfera di competenza attribuita.
- 3) Nel caso di assenza o d'impedimento temporaneo le funzioni di dirigenti o facenti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Segretario generale e, per esso da chi ne fa le veci (*oppure da altri funzionari all'uopo incaricati dal Sindaco*).

Art. 3

Istruttoria

- 1) Sono competenti all'istruttoria delle determinazioni gli stessi soggetti competenti e ad emanarle salvo che dette funzioni non fossero delegate od attribuite ad altri dipendenti.
- 2) L'istruttoria verifica la conformità della determinazione alle norme di legge, statuto di regolamenti e si svolge secondo un procedimento che consenta di acquisire i necessari elementi di valutazione nel rispetto dei principi e dei termini stabiliti dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi o sue attuazioni.

Art. 4

Forma

- 1) La determinazione deve essere espressa in forma scritta e contenere gli elementi essenziali dell'intestazione, le indicazioni connesse all'individuazione dell'atto, la motivazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993, n. 13, il dispositivo, la sottoscrizione.

Art. 5

Pareri

1) Non sono richiesti pareri preventivi preordinati all'emanazione delle determinazioni fatto salvo, per quelle di spesa, il parere di regolarità contabile con l'attestazione di copertura finanziaria nei termini e modi stabiliti dal regolamento comunale di contabilità. È facoltà del soggetto competente richiedere i pareri, al Segretario Comunale o ad altri funzionari, che ritenesse necessari per una maggiore correttezza della determinazione. Detti pareri non hanno comunque carattere vincolante.

Art. 6

Efficacia

- 1) Le determinazioni che comportano impegno e liquidazione di spesa divengono esecutive alla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del settore ragioneria o di chi ne fa le veci.
- 2) Le determinazioni che non comportano impegno e liquidazione di spesa divengono esecutive alla data della sottoscrizione del soggetto competente.

Art. 7

Raccolta e pubblicazione

- 1) Le determinazioni vengono annotate in registri tenuti presso ciascun settore/servizio. Ad ogni determinazione viene attribuito un numero d'ordine progressivo ed in funzione dei programmi informatici può essere attribuito un numero progressivo generale annuale.
- 2) Le determinazioni sono raccolte e custodite presso il settore /servizio di competenza.
- 3) L'elenco degli oggetti delle determinazioni vengono trasmesse ai Capigruppo consiliari mensilmente e pubblicato all'albo comunale.
- 4) La pubblicazione e la trasmissione di cui al precedente comma 3 hanno il solo effetto della pubblica conoscenza fermo restando che l'esecutività delle determinazioni si acquisisce secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8

Impugnazione

1) Avverso la determinazione può essere presentato ricorso in via amministrativa al Presidente della Repubblica ai sensi e nei termini di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 ed in via giurisdizionale al T.R.G.A. ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2, lett. b) e 21 della L. 06/12/1971, n. 1034;

Art. 9

Reclamo

- 1) Sono ammessi reclami con mero valore di denuncia al soggetto che ha adottato la determinazione.
- 2) I reclami non sono idonei a sospendere l'esecutività delle determinazioni.

Art. 10

Autotutela

- 1) Il soggetto che ha adottato la determinazione può esercitare sulla stessa il potere generale di autotutela secondo i principi degli atti amministrativi. In particolare sono consentite: la modifica, la rettifica, la revoca, l'annullamento.
- 2) I provvedimenti di autotutela devono essere chiari, espressi e motivati tramite altra determinazione nella quale devono essere anche indicati e regolati gli effetti eventualmente prodotti dall'atto sul quale s'interviene.
- 3) Se il potere di autotutela incide su posizioni giuridiche consolidate di privati, può essere esercitato solo se viene indicato l'interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare in comparazione con il pregiudizio arrecato al privato.

Art. 11
Avocazione

- 1) Non è ammessa l'avocazione della determinazione da parte di altri organi.

Art. 12
Atti trasferiti

- 1) Gli atti, già appartenenti alla competenza di altri organi (concessioni, autorizzazioni, permessi, ordinanze, diffide, ingiunzioni, ed altri), trasferiti alla competenza dei soggetti di cui al precedente art. 2 e che hanno una denominazione e forma tipica prevista da legge o regolamento, mantengono la loro definizione ma si applicano in ogni caso i commi 1 e 2 del precedente art. 7.
- 2) Agli atti di cui al comma 1 si applicano gli istituti del presente regolamento, qualora non diversamente disciplinati dalle leggi o regolamenti che li prevedono.
- 3) Qualora gli atti di cui al comma 1 rivestano anche carattere di spesa, vengono integrati con le parti mancanti secondo la disciplina del presente regolamento e del regolamento comunale di contabilità.

Art. 13
Rinvio

- 1) Per i provvedimenti, classificabili fra quelli di cui al precedente art. 1 commi 1) e 2), e già disciplinati da norme regolamentari del Comune, si applicano le norme del presente regolamento salvo le specialità in ordine alla procedura di adozione, partecipazione e comunicazione.

Art. 14
Diritto di accesso

- 1) Per l'esercizio del diritto di accesso alle determinazioni si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi.

Art. 15
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di adozione per effetto dell'avvenuto controllo ai sensi dell'art. 52 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e successive modificazioni.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.11.2001 con deliberazione n° 45/2001

IL Sindaco

(Maines dott. Mariano)

Il Consigliere Designato

IL Segretario

(Zeppa Fortunato)

(dott.ssa Ivana Battaini)

Pubblicato all' Albo Comunale a termini dell' art. 100 delle Leggi regionali sull' ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n° 4/L e L.R. 23.10.1998 n° 10, per dieci giorni consecutivi dal 21.11.2001 al 30.11.2001 con/senza opposizioni.

Campodeno, li 01.12.2001

Il Segretario

(dott.ssa Ivana Battaini)
